

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 4, 8, 9 e <i>passim</i>
CASADEI LUCCHI (PCI)	9
CASCIA (PCI)	9
CIMINO, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	9
DIANA (DC)	8

PERRICONE (PRI)	Pag. 10
PEZZULLO (PSI)	9

«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (2428)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	2, 4
DIANA (DC)	3
ZANGARA (DC)	2

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» (2428)

(Seguito della discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta di ieri.

ZANGARA. Onorevoli colleghi, anch'io desidero ringraziare il collega senatore Micolini per la relazione svolta. Egli ha rimarcato l'importanza della scelta politica che siamo chiamati a fare per il futuro della nostra agricoltura ed ha anche richiamato, in una sorta di mobilitazione delle sinergie, tutti gli operatori pubblici e privati, impegnandoli ad agire come richiede il quadro economico comunitario e mondiale, che è in effervescenza, alla ricerca di nuovi equilibri nei quali saranno determinanti capacità, competitività, efficienza ed organizzazione. Ho anche apprezzato l'accento posto dal relatore Micolini sulla specificità della componente sociale della nostra agricoltura e sul fondamentale ruolo che questa ha per la difesa delle risorse naturali. Giustamente è stato detto che i «primi» verdi sono stati e restano gli agricoltori.

Circa gli strumenti ed i criteri degli interventi programmati condivido le perplessità avanzate su diversi punti dell'articolato dal relatore; vedremo di superarle in sede di esame dei singoli articoli.

Su un particolare punto desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sin d'ora: la continua crescita del divario fra Nord e Sud, fra l'agricoltura del Nord che viene definita l'agricoltura «che conta» e quella del Mezzogiorno. Il relatore - ed io lo ringrazio vivamente - ha avuto la sensibilità di sottolineare il persistere di questo elemento di dualismo dell'economia agricola italiana, di squilibrio nella crescita economica e civile del nostro paese.

Nel 1989 il valore aggiunto dell'agricoltura (produzione lorda vendibile meno consumi intermedi) è stata di circa 24.000 miliardi al Centro-Nord e di 15.500 miliardi nel Mezzogiorno, con un aumento, rispetto al 1988, del 10 per cento al Nord e del 2,4 per cento al Sud. Questi dati sono contenuti nell'analisi condotta dalla SVIMEZ e riportati nel «rapporto 1990 sull'economia del Mezzogiorno».

Di fronte a questa realtà, onorevoli colleghi, mi chiedo e vi chiedo quanta coerenza ci sia nell'escludere le Regioni a statuto speciale dai finanziamenti della legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura. Oltre tutto c'è anche il rischio che le

Regioni a statuto speciale, escluse dai finanziamenti degli interventi programmati, operino nell'agricoltura secondo orientamenti incompatibili con le indicazioni della programmazione nazionale.

Mi sembra questo un problema meritevole di attenta riflessione, sul quale chiedo di conoscere le valutazioni dei colleghi, riservandomi eventualmente di intervenire nel corso della discussione generale.

DIANA. Signor Presidente, anch'io concordo con l'apprezzamento espresso nei confronti del senatore Micolini per la relazione svolta e concordo altresì sul giudizio sostanzialmente positivo che questi ha espresso sul provvedimento. Direi che l'entità della spesa programmata è praticamente in linea con le ipotesi della legge n. 752 del 1986; si passa, infatti, dai 16.500 miliardi programmati per il quinquennio in corso a 19.086 miliardi, con un incremento della spesa del 15,7 per cento. Se consideriamo però il tasso di inflazione, che nel quinquennio 1986-1990 viene stimato all'incirca nel 6,5 per cento, l'aumento avrebbe dovuto essere ben superiore perchè ci troviamo ad avere sommato un differenziale di inflazione del 36,7 per cento. Se dovessimo, dunque, applicare un criterio esclusivamente parametrico, saremmo dovuti passare non a 19.086 miliardi ma a 22.500 miliardi. Tenuto conto però della limitata capacità di spesa che è dimostrata anche da quanto è avvenuto a livello regionale e dei gravi problemi della finanza pubblica, credo che il disegno di legge governativo, così come ci viene presentato, sia sostanzialmente accettabile.

Di particolarmente positivo vi sono - a mio avviso - due aspetti innovativi che tentano di affrontare e di risolvere due dei principali nodi che ci siamo trovati di fronte nell'attuazione della legge n. 752. Mi riferisco in particolare proprio a quello cui accennavo prima, vale a dire la limitata capacità di spesa delle Regioni, o quanto meno di alcune di esse, ed una certa inadeguatezza nella finalizzazione delle risorse messe a disposizione della cooperazione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia la spesa regionale, degna di rilievo è l'introduzione nel disegno di legge governativo di alcune forme di penalizzazione per le Regioni che non operano nei tempi previsti e questo sarà sicuramente un pungolo a programmare per tempo gli interventi da fare. Certamente, però, per qualche Regione questo sarà un problema di più, in particolare per quelle che accusano maggiori ritardi per inadeguatezze di carattere strutturale, organizzativo e amministrativo che forse, solo in parte, sono causate da cattiva volontà mentre, in altra misura, dipendono invece da uno stato di cose che è difficile contrastare in tempi brevi. Il parere preventivo della Conferenza Stato-Regioni serve a diminuire la durezza della penalizzazione prevista per le Regioni che non operano e le rende in un certo senso maggiormente corresponsabili dell'attribuzione ad esse delle diverse finalità.

Resta il problema di quello che io definisco il «buco nero» della cooperazione. Essa ha assorbito 1.450 miliardi, pari all'8,8 per cento delle risorse totali della legge, e al 30 per cento dei fondi destinati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutte le azioni orizzontali dalla legge precedente. Si tratta di una grossa parte del bilancio del Ministero, una parte sulla quale purtroppo non sempre si è fatta

chiarezza e, al momento del finanziamento, non si sono individuati chiaramente la finalizzazione e l'obiettivo dell'intervento.

In questo senso anche il disegno di legge al nostro esame, pur tentando, mi pare sfuggire all'esigenza di maggior chiarezza sulla gestione di questi processi. Dalla legge sembrerebbe quanto meno esclusa la possibilità di un ripianamento delle passività onerose delle cooperative, voce che negli ultimi anni ha assorbito la maggior parte dei finanziamenti alla cooperazione sottraendo risorse a interventi di carattere produttivo e innovativo.

Nel documento si dice testualmente: «Tuttavia è considerata anche la possibilità di favorire processi di adeguamento della struttura patrimoniale» Si tratta di una frase abbastanza oscura che per la verità lascia qualche dubbio interpretativo. Inoltre: «alle società cooperative possono essere concessi contributi proporzionali all'acquisto di partecipazioni maggioritarie in società di capitali che siano strumentali rispetto agli scopi sociali propri della cooperativa», anche per questa frase, che ho ricavato dal disegno di legge, mi pare permangano i dubbi che una fetta molto consistente di risorse dovrà essere destinata all'azione della cooperazione.

È importante aver istituito una commissione di valutazione che dovrà cercare di fare maggiore chiarezza sulla destinazione effettiva dei contributi che vengono concessi alla cooperazione. Non ho assolutamente nulla contro la cooperazione, sono anch'io socio di cooperativa, tuttavia dovremmo cercare di individuare dei filoni esatti di contributo alla cooperazione perchè le risorse non servano al ripianamento delle passività accumulate bensì allo sviluppo della cooperazione stessa.

Qualche dubbio mi viene nei riguardi della suddivisione che viene fatta tra azioni ordinarie e straordinarie. In questo senso mi sembra che la proposta governativa assegni già al CIPE il compito di ripartire i fondi tra le azioni ordinarie solo riguardo alla prima annualità di applicazione, prevedendosi un'applicazione automatica dei parametri di ripartizione per gli anni successivi. Quindi, è evidente la necessità di una preripartizione in sede CIPE; comunque, è veramente difficile fare una netta distinzione tra azioni ordinarie e azioni straordinarie, perchè potrebbe verificarsi un qualche rischio di sovrapposizione.

In definitiva, mi sembra che il disegno di legge al nostro esame cerchi di fare chiarezza su una serie di problemi che in passato sono stati oggetto di controversia e di contestazione. Forse sarebbe necessario fare uno sforzo per migliorare una situazione che lascia ancora qualche dubbio di interpretazione, nonchè alcuni problemi irrisolti.

In questo senso potrebbe essere utile un intervento da parte delle Camere per licenziare un testo più aderente alle nostre necessità effettive.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori che sono intervenuti nella discussione. Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale».

Essendo relatore su tale disegno di legge riferirò io stesso alla Commissione.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Governo propone per una nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale tiene conto dell'evoluzione degli interventi pubblici, rivolti inizialmente soprattutto al ripristino delle strutture delle aziende danneggiate da calamità naturali, successivamente orientati principalmente a ripristinare la continuità produttiva con l'aiuto anche ad aziende che abbiano subito solo la perdita dei prodotti.

Negli ultimi anni l'evoluzione degli interventi ha manifestato - questo ci riferisce il Governo - una accentuata propensione degli agricoltori nei confronti del ricorso al sistema assicurativo, come espressione di una raggiunta maturità imprenditoriale.

Fra le «ombre» che caratterizzano l'intervento pubblico figurano anzitutto la lentezza e la complessità delle procedure che in parte annullano il beneficio. Si sono inoltre verificati (si comprende dalla relazione governativa) duplicazioni, abusi e scarsa chiarezza.

In ordine al sistema assicurativo, oltre alla tendenza delle compagnie ad elevare i premi e le franchigie, va rilevato che la copertura dei rischi è parziale sia in ordine ai tipi di calamità, sia per i tipi di prodotti.

La nuova disciplina, così come articolata nel disegno di legge governativo, si propone dunque da un lato di snellire le procedure, rendendole più rigorose - in seguito ne spiegherò le ragioni - e a definire il quadro complessivo delle singole misure da adottare nelle diverse fattispecie; dall'altro mira ad ampliare il ricorso al sistema assicurativo - oggi limitato alla tutela di alcune produzioni danneggiate da grandine, brina e gelo - introducendo il concetto dell'assicurazione multirischio diretta ad una pluralità di culture.

Sul piano della difesa attiva si tende a ricondurre alla legislazione regionale in materia di miglioramenti fondiari gli interventi per la realizzazione di sistemi a livello aziendale, mentre si affida ai consorzi di tutela la realizzazione di iniziative di difesa interessanti ampie aree territoriali.

Il nuovo quadro presenta in conclusione una «privatizzazione» di determinati servizi, mediante il rafforzamento del sistema assicurativo (per il quale, peraltro, il disegno di legge non prevede il ricorso obbligatorio) ed un sistema di intervento pubblico più tempestivo ed efficace: due linee di intervento alternative o integrate che comunque non presentano duplicazione di vantaggi.

Passando ad esaminare l'articolo in dettaglio, è da rilevare anzitutto che all'articolo 1 la dotazione annua del Fondo di solidarietà nazionale è elevata a lire 520 miliardi a decorrere dal 1991: si tratta dei 450 miliardi della vecchia dotazione e dei 70 miliardi annui accantonati con la legge finanziaria 1990, peraltro confermati anche nel disegno di legge finanziaria 1991.

All'articolo 2 sono disciplinate le procedure di trasferimento della disponibilità del Fondo alle Regioni. Gli elementi di maggiore rilievo sono: la fissazione di un limite di tempo entro il quale le Regioni possono chiedere la declaratoria dell'evento dannoso; la facoltà del Ministro dell'agricoltura di controllare, anche in contraddittorio con gli organi regionali, gli effetti prodotti dagli eventi dannosi; l'obbligo delle Regioni di rispettare la destinazione e la ripartizione fra i diversi tipi di

interventi; l'attribuzione a carico dei bilanci regionali degli oneri per gli interessi sugli interventi a carattere creditizio dopo la prima annualità; l'obbligo per le Regioni di istituire un fondo di riserva che consenta di anticipare le somme in attesa delle assegnazioni statali.

L'articolo 3 stabilisce le agevolazioni che possono essere concesse alle aziende agricole che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione ordinaria, esclusa quella zootecnica. Le agevolazioni - per le quali occorre presentare domanda entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria e di individuazione delle zone interessate - comprendono: contributo, per i terreni di proprietà di coltivatori diretti, fino all'80 per cento del valore che i terreni avevano precedentemente all'evento dannoso, nel caso di impossibilità di ripristino delle coltivazioni; sovvenzione in conto capitale fino a 3 milioni di lire, elevabile a 10 per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione di capitali di conduzione; prestiti a tasso agevolato ad ammortamento quinquennale di capitali di esercizio necessari alla gestione dell'azienda nell'anno successivo all'evento; contributi in conto capitale in misura differenziata a seconda delle categorie di appartenenza per la ricostituzione delle scorte; concessione di mutui decennali con preammortamento triennale a tasso agevolato per la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate. In alternativa, sono previsti contributi in conto capitale e proroga delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno successivo a quello dell'evento dannoso.

Sono inoltre previsti prestiti quinquennali a tasso agevolato a favore delle cooperative di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli che abbiano subito negative conseguenze dalle riduzioni dei conferimenti; compensi integrativi alle associazioni dei produttori per le pomacee da avviare alla distillazione perchè colpite da grandine e per gli agrumi colpiti da gelate di particolare gravità; interventi per il ripristino di strutture interaziendali e per le opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana.

Nel caso di azienda in cui la perdita della produzione lorda globale esclusa quella zootecnica risulti non inferiore al 70 per cento, gli eventuali contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e, in caso di prestiti e mutui agevolati, il tasso a carico del beneficiario viene ridotto di un punto, rimanendo l'intera differenza rispetto al tasso di riferimento a carico dell'intervento pubblico.

L'articolo 4 comprende disposizioni particolari sulle operazioni di credito agrario, prevedendo fra l'altro che gli istituti abilitati possano dar luogo agli interventi creditizi previsti a tasso di mercato anche in assenza del nulla osta relativo alla concessione dell'agevolazione pubblica, stabilendo in un anno il termine per la concessione del nulla osta. In tal modo si mira a consentire una immediata erogazione delle somme da parte degli istituti di credito. Ove non sia consentita l'agevolazione pubblica, l'operazione rimane a tasso di mercato, assistita comunque dalla garanzia del Fondo interbancario.

Successivamente il disegno di legge all'articolo 5 disciplina le agevolazioni in materia di contributi agricoli unificati, confermando la normativa della legge n. 198 del 1985, mentre, all'articolo 6, cerca di uniformare le norme di intervento con le agevolazioni di natura fiscale. In particolare viene elevato al 35 per cento della produzione il danno

che l'azienda deve aver subito per escludere dall'imponibile IRPEF i redditi dominicale e agrario.

Successivamente con l'articolo 7 si rende obbligatoria la pubblicità degli interventi; con l'articolo 8 si disciplina l'attività dei consorzi di difesa, ed in particolare la difesa attiva, riguardante fino ad oggi la realizzazione di reti antigrandine e di impianti antibrina. Al riguardo il Governo ritiene di affidare tali iniziative, ancorchè attuate dai consorzi, anche al finanziamento delle Regioni, prevedendo la possibilità per i consorzi stessi di realizzare iniziative anche pilota di grande respiro e di avanzata tecnologia nel controllo dei fenomeni meteorologici.

È previsto inoltre che alla realizzazione di questi progetti possa contribuire il Fondo di solidarietà nazionale, senza interferenze con il finanziamento della Cassa sociale dei consorzi.

Per quanto concerne poi i contratti di assicurazione stipulati dai consorzi, l'articolo 9 prevede che ersi possano estendersi a nuove colture e ad altre avversità con un'unica polizza. Esamineremo in sede di articolato i vari dettagli tecnici relativi a tali contratti.

L'articolo 10, invece, modifica alcune norme della legge n. 590 del 1981 riguardanti il riconoscimento e la funzionalità dei consorzi di difesa e mira ad allargare le capacità operative dei singoli consorzi. Vengono anche modificate alcune disposizioni attinenti alla gestione finanziaria dei consorzi, eliminando il limite del 2 per cento del valore della produzione che deve essere pagata dai consorziati e limitando l'intervento del Fondo di solidarietà alle sole spese di assicurazione, escludendo le spese generali che fanno capo alla Cassa sociale.

L'articolo 11, infine, sancisce la non cumulabilità degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale con il risarcimento dei danni liquidati dalle assicurazioni oltre l'ammontare del danno effettivamente subito, che deve avere come presupposto la compromissione del bilancio economico aziendale.

Queste sono, onorevoli colleghi, le linee di fondo del provvedimento al nostro esame rispetto al quale, senza dubbio, il relatore esprime un giudizio positivo. Tuttavia, l'esame del disegno di legge, alla luce dell'esperienza maturata in circa 20 anni di operatività del Fondo, delle problematiche sorte e delle istanze sempre più numerose che pervengono dal mondo agricolo, consente di svolgere alcune considerazioni in vista di una revisione più profonda del meccanismo di intervento. Si è già rilevato, infatti, come il testo, pur con qualche innovazione, confermi sostanzialmente l'attuale regime basato sul sistema misto intervento contributivo pubblico-assicurazione privata.

Per quanto concerne l'intervento statale, nonostante lo sforzo, che nel disegno di legge è trasparente, in ordine all'esigenza di abbreviare i tempi delle procedure di erogazione, qualche dubbio sussiste sull'efficacia dei rimedi proposti.

Tra l'altro, a me sembra che sarebbe opportuno chiarire le conseguenze del mancato rispetto da parte delle Regioni del termine perentorio di cui all'articolo 2, comma 1, onde evitare che si tratti di una norma senza sanzione.

Quanto poi alla tipologia degli interventi, si dovrebbe riflettere sull'opportunità di prevederne una serie tanto numerosa, sia con riferimento alle strutture, sia con riguardo alle produzioni; forse sarebbe preferibile concentrarli avendo riguardo a quelle misure che possono rivestire carattere di maggiore incisività. Come pure, sotto il

profilo degli interventi assicurativi, che costituiscono una delle parti più incisive ed importanti del provvedimento, dovrebbe incrementarsi il concorso dello Stato, mentre è senz'altro da condividersi l'estensione degli eventi e delle produzioni assicurabili, per realizzare economie di scala che possano comportare diminuzioni dei costi assicurativi.

Infine, appare largamente insufficiente lo stanziamento (di soli 70 miliardi) previsto per incrementare le disponibilità del Fondo, poichè le esigenze degli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di dotazioni congrue e costanti, che garantiscano almeno la possibilità di intervenire per le cosiddette «calamità ordinarie», che non assumono i connotati di vere e proprie catastrofi per cui si richiedono finanziamenti ed interventi *ad hoc*.

Onorevoli colleghi, questa è, nelle sue linee generali e nei suoi principali aspetti innovativi, la proposta di riforma della normativa del Fondo di solidarietà nazionale che il Governo ha presentato al Senato della Repubblica e che è stata deferita a noi in sede deliberante.

Siamo tutti consapevoli della urgenza, avvertita a tutti i livelli, di poter disporre di uno strumento, adeguato, moderno ed efficace in questa materia. Saranno quindi di particolare importanza gli interventi e gli apporti che verranno da tutte le componenti politiche per definire, partendo dalla proposta governativa, il nuovo strumento legislativo che consenta di far fronte alle calamità che colpiscono la nostra agricoltura.

Detto questo, ritengo di aver esaurito l'illustrazione del provvedimento e pertanto dichiaro aperta la discussione generale.

DIANA. Signor Presidente, vorrei porre alla Commissione un interrogativo: dobbiamo attenerci assolutamente al testo governativo oppure, sulla scia anche di quello che ci ha detto ieri il Ministro, che mi sembrava puntasse ad una riforma più sostanziale della legge n. 590 del 1981, possiamo fare uno sforzo di fantasia al fine di pervenire ad uno strumento più rispondente alle esigenze dell'agricoltura? Personalmente, sono più propenso a questa seconda soluzione anche considerate le difficoltà ricorrenti che hanno contraddistinto il settore. Io mi sono trovato, signor presidente, a ricoprire il suo stesso ruolo qualche anno fa, allorchè fui relatore di una delle tante modifiche della legge n. 590, che purtroppo ha lasciato i problemi in massima parte irrisolti. I ritardi si accumulano; in Sicilia, ad esempio, debbono ancora essere pagati da parte del Fondo di solidarietà i danni provocati dalle gelate del 1988-1987, per non parlare poi delle siccità degli anni successivi per le quali non è stato fatto assolutamente nulla.

Ebbene, forse una revisione più profonda di questa legge, che comporti un coinvolgimento maggiore delle compagnie di assicurazione e del collegio dei periti di cui queste dispongono, potrebbe accelerare gli accertamenti e magari eliminare il sospetto che qualche Regione aggravi volutamente i danni subiti per cercare di ottenere una quota maggiore di fondi disponibili.

Mi chiedo, dunque, se non sia venuto il momento di affrontare tutto questo e se non sia proprio questa la sede per poterne discutere.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Diana e non ho difficoltà a rispondergli dicendo che nell'ultima parte della mia relazione credevo fosse chiaro a tutti che il mio giudizio positivo sul provvedimento

auspicava anche un maggiore coraggio nella innovazione. Proprio a tal fine ho sollecitato l'apporto di tutti i Commissari poichè si tratta di una legge estremamente importante rispetto alla quale non possiamo pensare a riforme annuali.

Chiedo allora al senatore Diana se ritiene che possiamo procedere all'esame del testo in sede deliberante o se dobbiamo seguire un'altra procedura; personalmente, sono dell'avviso che i nostri lavori possano proseguire nella sede attuale anche perchè ciò ne accelererebbe il prosieguo.

CASCIA. Premesso che anche noi ringraziamo il presidente per la pregevole relazione svolta, vorremmo cercare di capire bene nel concreto, proprio perchè siamo dell'avviso che questo è un provvedimento molto importante e fermo restando che siamo favorevoli a che rimanga in sede deliberante, le proposte del collega Diana, allorchè giustamente indica alla Commissione un percorso che la porti ad un serio approfondimento affinchè si giunga ad un provvedimento effettivamente innovativo. Se infatti egli si riferisce al fatto che noi qui possiamo emendare il testo governativo, ebbene non v'è dubbio che noi lavoreremo per modificare profondamente il disegno di legge, ma questa è la prassi normale del Parlamento e di una Commissione parlamentare. Io allora vorrei capire meglio nel concreto cosa possa significare un maggior approfondimento da parte della Commissione. Mi è sembrato di cogliere l'auspicio di svolgere delle audizioni; per quel che ci riguarda non siamo affatto contrari a questa ipotesi; ma si tratta solo di questa proposta o ce ne sono altre? Noi siamo interessati ad un percorso che ci porti effettivamente ad un approfondimento.

CASADEI LUCCHI. L'ipotesi di istituire un comitato ristretto è valida quando bisogna lavorare per il perfezionamento di un testo; si potrebbe adottare questo percorso per arrivare ad una soluzione innovativa lasciando poi ai singoli commissari la possibilità di partecipare coralmemente ai lavori della Commissione in sede legislativa.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo registra la volontà da parte di alcuni componenti la Commissione di procedere ad una tentativo di miglioramento del testo in esame, cosa che rientra nella prassi. La proposta del collega Casadei Lucchi mi sembra vada nella direzione di istituire una Sottocommissione dove poter approfondire dei cambiamenti rispetto al testo del Governo per eliminare gli inconvenienti che lamentava il collega Diana e che il Governo stesso non ha difficoltà a riconoscere come tali in Commissione.

PRESIDENTE. La mia proposta è di riunirci in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i Gruppi o di adottare fin d'ora la richiesta dell'istituzione di una Sottocommissione che elabori un testo o degli emendamenti da sottoporre poi alla Commissione in sede deliberante.

CASCIA. Aderisco all'ipotesi dell'istituzione di una Sottocommissione.

PEZZULLO. Sono favorevole.

PERRICONE. Anch'io sono favorevole all'istituzione di una apposita Sottocommissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni procederemo all'istituzione di una Sottocommissione della quale faranno parte il sottoscritto e i rappresentanti di ciascun Gruppo, incaricata di svolgere un esame preliminare e di riferire poi alla Commissione plenaria in sede legislativa anche con eventuali proposte di emendamenti.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA